



COMUNE DI ARNESANO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE PROGRESSIONI VERTICALI**

Approvato con deliberazione G.C. n. 178 del 30/12/2009

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per le *progressioni verticali* destinate al personale interno, assunto a tempo indeterminato, previste dall'art. 4 del Nuovo Ordinamento Professionale (CCNL 31.03.1999) per la revisione del sistema di classificazione del personale. Sono di seguito definiti i requisiti di accesso e le modalità di selezione delle progressioni verticali per il passaggio del personale alla categoria immediatamente superiore, rispetto a quella di ascrizione. Tali selezioni verranno effettuate per la copertura delle posizioni funzionali non destinate dall'Ente all'accesso dall'esterno, ex art. 4 dell'ordinamento professionale (CCNL 31.03.99).

Art.2 Limiti alla progressione verticale e Piano Annuale delle Assunzioni

1. Le progressioni verticali, sono soggette ai seguenti limiti generali:
- a)** Rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165, e cioè:
 - 1. Adeguata pubblicità della selezione;
 - 2. Imparzialità, celerità, economicità di espletamento, con eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati nello svolgimento della selezione;
 - 3. Oggettività e trasparenza di meccanismi selettivi;
 - 4. Idoneità dei meccanismi selettivi tesa a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - 5. Pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 - 6. Composizione delle Commissioni Esaminatrici esclusivamente con esperti di provata competenza;
 - b)** Osservanza dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A del CCNL 31.03.99;
 - c)** Progressione verso la categoria immediatamente superiore;
 - d)** Esistenza di posto vacante nella dotazione organica;
 - e)** Non riserva del posto all'accesso dall'esterno;
2. La progressione verticale prevista dall'art. 4 CCNL 31.03.99, ha potenzialmente un utilizzo molto ampio, trovando come unico limite quello della sussistenza del posto vacante che non sia stato destinato all'accesso dall'esterno. In tal senso viene qui ribadito il principio sancito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01: "*L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: tramite procedure selettive (...) volte all'accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno*". Si rende necessario quindi dover limitare/regolamentare la potenziale ampiezza della riserva agli interni, prevedendo una specifica aliquota dei posti vacanti per ciascuna categoria da destinare all'accesso dall'esterno. L'ambito di applicazione è da ricercarsi nell'individuazione di percorsi di professionalità che escludano contestualmente la possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di specializzazione, ritenuto indispensabile ai fini della copertura del posto. La scelta sarà, quindi, effettuata annualmente in sede di Piano delle Assunzioni rispetto ai posti che in concreto si intendono coprire.
3. Pertanto, annualmente, nel Piano delle Assunzioni, si stabilisce quanto segue:
- il 50% dei posti da ricoprire per ciascuna categoria sarà destinato alle assunzioni con accesso dall'esterno . Su questa quota si applicano le riserve previste dalla legge;

- il restante 50% dei posti da ricoprire è destinato agli interni .

Art. 3

Bando di selezione per la progressione verticale

1. Il bando di selezione di cui all'oggetto è approvato in esecuzione del piano annuale delle assunzioni approvato dalla Giunta Comunale.
2. La selezione è effettuata "per titoli ed esami". Per la valutazione dei titoli, la commissione si avvarrà di quanto disposto dal vigente contratto decentrato in materia di progressione economica orizzontale, per i casi non previsti si osservano - ove compatibili - le stesse norme che disciplinano le procedure concorsuali.
3. La pubblicità del bando di selezione è effettuata mediante affissione all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni e comunicazione alle R.S.U.
4. I requisiti d'accesso alle singole procedure selettive devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando.

Art. 4

Requisiti generali d'accesso alle procedure selettive previste per le progressioni verticali

1. Fermo restando il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego, i requisiti per concorrere alle procedure selettive previste per le progressioni verticali sono i seguenti:

A. alle procedure selettive verticali, è ammesso il dipendente ascritto alla categoria professionale immediatamente inferiore a quella di destinazione, che risulti in possesso:

- del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria di destinazione;

A1. Le deroghe al possesso del titolo di studio non operano quando il possesso del titolo di studio richiesto è specifico ed indispensabile "a norma di legge" e pertanto necessario per lo svolgimento di determinate funzioni.

Art. 5
Progressione verticale
(Art. 4, comma 1, CCNL 31.3.1999)
Requisiti d'accesso distinti per categoria professionale

Progressione alla categoria B

Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale nei profili professionali appartenenti alla categoria B, sono necessari i seguenti requisiti:

- Essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire.

Progressione alla categoria C

Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale nei profili professionali appartenenti alla categoria C, sono necessari i seguenti requisiti:

- Essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire. Per la progressione ai profili di istruttore direttivo tecnico (Cat. C), istruttore direttivo contabile (Cat. C) occorre possedere il titolo di studio rispettivamente di geometra e ragioniere e/o equipollenti.

Progressione alla categoria D

Per le selezioni finalizzate alla progressione verticale nei profili professionali appartenenti alla categoria D, sono necessari i seguenti requisiti:

- Essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire.

Le deroghe al possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per l'accesso al posto dall'esterno non operano, nelle ipotesi in cui il possesso del titolo di studio risulti di rilevante opportunità o necessario all'esercizio delle funzioni afferenti alla posizione da ricoprire.

Art. 6
Modalità selettive

Le specifiche modalità di selezione sono definite nel bando di selezione predisposto dal Responsabile del Settore Personale, in osservanza dei criteri generali suindicati e delle disposizioni di seguito elencate, con riguardo a ciascuna categoria professionale interessata:

CATEGORIA B

Le modalità di selezione sono sviluppate sulla scorta di due prove, delle quali una pratico/attitudinale ed una orale (colloquio), finalizzate a rilevare le reali conoscenze pratico/lavorative necessarie all'assolvimento delle attività tipiche della categoria e del profilo professionale posto a selezione.

CATEGORIA C

Le modalità selettive sono articolate sulla base di due distinte prove, di cui una scritta o pratico/attitudinale ed una orale, intese a valutare le effettive cognizioni nozionistiche-culturali e pratiche acquisite dal dipendente e il grado di attitudine, abilità, propensione del candidato all'assolvimento delle mansioni tipiche del posto messo a selezione.

CATEGORIA D

Le modalità selettive sono articolate sulla base di una o più prove scritte ed una prova orale, intese, da un lato, a valutare le effettive cognizioni culturali (specialistiche) acquisite dal dipendente e, dall'altro, ad accertare il reale grado di attitudine, abilità, propensione ed idoneità del candidato ad assolvere alle funzioni richieste.

Art. 7
Tipologia e modalità di effettuazione delle prove selettive

La tipologia e le modalità di effettuazione delle prove saranno oggetto di decisione della commissione.

Art. 8
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, sarà così composta:
 - a) dal responsabile del settore cui appartiene il posto da ricoprire- presidente di diritto;
 - b) 2 membri, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso;
2. La presidenza della commissione in caso di incompatibilità o rinuncia del responsabile del settore lettera a), potrà essere assegnata al Segretario Comunale, ad un Dirigente di altra Pubblica Amministrazione, ad un Magistrato o ad un docente universitario.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie speciali.
4. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice dei concorsi,

salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

5. In ogni commissione le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell'Ente, di idonea qualifica funzionale.

6. Il responsabile del servizio, con atto motivato, potrà integrare la commissione con personale di istituto o scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella risoluzione di quiz.

Art. 9 Destinatari

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni recate dal presente regolamento tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituito con l'Amministrazione Comunale, che abbiano superato il periodo di prova.

Art. 10 Norme specifiche

1. Ai fini del presente regolamento per assolvimento dell'obbligo scolastico deve intendersi, indifferentemente:
 - ◇ il conseguimento del diploma di licenza di scuola media inferiore;
 - ◇ il conseguimento della licenza di scuola elementare avvenuto entro il 31 dicembre 1962;
 - ◇ l'osservanza delle norme sull'obbligo scolastico per almeno otto anni e fino al compimento del 15° anno di età;
 - ◇ la frequenza della scuola elementare fino al 14° anno d'età entro il 1962.
2. Ai predetti fini, inoltre, per licenza di scuola dell'obbligo deve indifferentemente intendersi il conseguimento del diploma di licenza di scuola media inferiore ovvero il conseguimento della licenza di scuola elementare entro l'anno 1962 (anno scolastico 1961-1962).

Art. 11 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari, legislative e contrattuali vigenti in materia.